

(N. 1654-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 novembre 1951

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 febbraio 1952 (V. Stampato N. 2346)

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 MARZO 1952

Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la
cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I.

RUOLO NORMALE E RUOLO SPECIALE DEGLI
UFFICIALI NAVIGANTI IN SERVIZIO PERMANENTE
DELL'ARMA AERONAUTICA.

Art. 1.

Il ruolo degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, esistente prima della data di entrata in vigore della presente legge, assume, alla data predetta, la denominazione di ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica.

Nell'Arma aeronautica è istituito un ruolo naviganti speciale di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tale ruolo comprende i gradi da sottotenente a tenente colonnello.

Art. 2.

Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli e per esami fra:

gli ufficiali subalterni del ruolo naviganti di complemento, muniti del brevetto di pilota militare, che non abbiano superato il 27° anno di età e abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni come ufficiali piloti, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto »;

i sottufficiali di carriera del ruolo naviganti che non abbiano superato il 27° anno di età, siano in possesso di un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ed abbiano prestato almeno cinque anni di servizio da sottufficiale pilota, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a « scelto ».

Art. 3.

Le prove di esame del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I.

RUOLO NORMALE E RUOLO SPECIALE DEGLI
UFFICIALI NAVIGANTI IN SERVIZIO PERMANENTE
DELL'ARMA AERONAUTICA.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a sottotenente del ruolo naviganti speciale è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta da un ufficiale generale o colonnello del ruolo naviganti normale, presidente, e da due ufficiali superiori del ruolo naviganti normale, membri. Della commissione fa pure parte, con funzioni di segretario senza diritto a voto, un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'ottavo.

Art. 5.

Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 3 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nei libretti e nelle pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

Art. 6.

Qualora nel ruolo naviganti normale della Arma aeronautica esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non pos-

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

sano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, è in facoltà del Ministro della difesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento in detto ruolo di sottotenenti e di tenenti del ruolo naviganti speciale, che abbiano almeno un anno di anzianità di grado e che ne facciano domanda.

I candidati sono presi in esame dalla competente commissione di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, stabilisce quali di essi, nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli del trasferimento nel ruolo normale.

Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento dei corsi dell'Accademia aeronautica e compiere il corso di perfezionamento prescritto per l'avanzamento dei sottotenenti del ruolo naviganti normale.

Gli ufficiali che abbiano superato le prove di esame e il corso di perfezionamento sono trasferiti nel ruolo naviganti normale con il proprio grado e con anzianità assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi tenenti nel ruolo naviganti normale nell'anno in cui si verifica il trasferimento.

TITOLO II.

MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA.

Art. 7.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 5. — « I sottotenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sono tratti dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto, con esito favorevole, l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di idrovolante ».

TITOLO II.

MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL RUOLO NAVIGANTI DELL'ARMA AERONAUTICA.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni.

Art. 9.

Il secondo e il quinto comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 8, secondo comma. — « Per gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento l'anzianità decorre dalla data di nomina ad aspirante, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole stesse ».

Art. 8, quinto comma. — « Gli allievi dei corsi delle scuole di reclutamento, i quali per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianità assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame ».

Art. 10.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 9. — « L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine dei corsi delle scuole di reclutamento ».

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Nell'articolo 22 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, il capoverso relativo al corpo del Genio aeronautico, modificato

con l'articolo 1, lettera *d*) della legge 19 maggio 1939, n. 900, è sostituito dal seguente:

Corpo del Genio aeronautico.

1° Ruolo ingegneri:

I categoria ingegneri;

II categoria geofisici;

2° Ruolo assistenti tecnici:

I categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie;

II categoria assistenti di meteorologia.

TITOLO III.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO
PERMANENTE DELL'AERONAUTICA.

Art. 11.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica sono fissati come segue:

TITOLO III.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO
PERMANENTE DELL'AERONAUTICA.

Art. 12.

Identico.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE
DELL'AERONAUTICA

Tabella approvata dal Senato.

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici		Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettrici	fotografi		automobilisti	costruzioni			
Generale di squadra aerea. - Generale ispettore.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Generale di divisione aerea - Tenente generale.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1
Generale di brigata aerea - Maggiore generale.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	2
Colonnello.	125	—	14	—	—	—	—	—	—	—	20	15	—	—	12
Tenente colonnello.	219	24	56	—	—	—	—	—	—	—	57	51	12	—	38
Maggiore.	231	23	68	—	—	—	—	—	—	—	51	47	16	—	35
Capitano.	354	247	236	22	19	28	9	16	7	36	155	123	110	—	86
Subalterni.	352	221	126	23	21	32	11	22	8	46	111	80	102	—	76

Tabella approvata dalla Camera dei deputati.

GRADO	Arma aeronautica							Corpo del genio aeronautico				Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico		
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						categoria ingegneri	categoria geofisici	Ruolo assistenti tecnici		Ruolo commissariato nautico	Ruolo amministrativo	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettrici	fotografi			automobilisti	costruzioni			
Generale di squadra aerea - Generale ispettore	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea - Tenente generale	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Generale di brigata aerea - Maggiore generale	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Colonnello	125	—	14	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	15	—	12
Tenente colonnello	219	24	56	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	51	12	38
Maggiore	231	23	68	—	—	—	—	—	—	6	10	8	—	47	16	35
Capitano	354	247	236	22	19	28	9	16	7	40	81	66	—	123	110	86
Subalterni	352	221	126	23	21	32	11	22	8	18	66	55	—	80	102	76

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di squadra aerea cui sia conferita la carica di Capo di Stato maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

Art. 12.

Gli organici stabiliti dall'articolo 11 saranno raggiunti entro l'anno 1952 con la gradualità prevista per ciascun ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge.

TITOLO IV.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELLA AERONAUTICA.

Art. 13.

La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge.

I limiti di età previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali del preesistente ruolo naviganti dell'Arma stessa. Hanno, altresì, ef-

Art. 13.

Gli organici stabiliti dall'articolo 12 saranno raggiunti entro l'anno 1952 con la gradualità prevista per ciascun ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge, provvedendo per il 90 per cento delle aliquote degli ampliamenti nei vari gradi con promozioni dal grado inferiore di ufficiali attualmente in servizio permanente effettivo e per il 10 per cento col riassorbimento di personale sfollato a domanda in base al regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.

L'aliquota del 10 per cento sarà fornita da ufficiali da scegliersi tra coloro che, avendo usufruito del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, facciano domanda di essere riammessi in servizio permanente effettivo entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.

TITOLO IV.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELLA AERONAUTICA.

Art. 14.

Identico.

fetto dal 1° gennaio 1951 i limiti di età previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica e per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, nonchè per gli ufficiali dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico appartenenti a gradi per i quali i limiti stessi risultino più elevati di quelli stabiliti dalle disposizioni precedentemente in vigore.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 14.

Per la prima formazione del ruolo naviganti speciale, negli anni 1951 e 1952, possono essere effettuati, nel limite dei posti previsti per ciascun grado di detto ruolo rispettivamente dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge, trasferimenti nel ruolo naviganti speciale di ufficiali del ruolo naviganti normale aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda.

Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale conservano il grado e l'anzianità posseduti nel ruolo di provenienza.

Art. 15.

Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, previsti dall'articolo 11, non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili in detti gradi, all'assorbimento delle eccedenze esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti normale.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possano essere coperti entro l'anno.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Fino alla completa copertura dei posti di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti speciale, previsti dall'articolo 12, non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili in detti gradi, all'assorbimento delle eccedenze esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei gradi di ufficiale subalterno e di capitano del ruolo naviganti normale.

Identico.

Art. 16.

Fino al 31 dicembre 1954, nel grado di capitano dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, è consentito un soprannumero nel limite massimo di un terzo del rispettivo organico del grado medesimo risultante dalle annesse tabelle numeri 1 e 2 e sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei rispettivi gradi inferiori.

Il soprannumero sarà assorbito a decorrere dal 1° gennaio 1955 in ragione di almeno un quarto delle vacanze che si verificheranno annualmente a partire da tale data nel grado di capitano dei predetti ruoli.

Art. 17.

Ai colonnelli dei Corpi di commissariato e sanitario aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per il grado stesso anteriormente alla data predetta.

Per gli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e per gli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente continua ad essere di anni 58, qualunque sia il grado da essi rivestito alla data predetta e successivamente conseguito.

Art. 18.

Il limite di età di cui all'articolo 2 è elevato a 31 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 390 milioni sull'eserci-

Art. 17.

A partire dal 1° gennaio 1951 e fino al 31 dicembre 1954, nel grado di capitano dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, è consentito un soprannumero nel limite massimo di un terzo del rispettivo organico del grado medesimo risultante dalle annesse tabelle numeri 1 e 2 e sempre che siano lasciati vacanti altrettanti posti nei rispettivi gradi inferiori.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

Identico.

Art. 20.

Identico.

zio finanziario 1951-52 e per lire 712.150.000 sull'esercizio finanziario 1952-53 e successivi.

Alla copertura dell'onere di 390 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte con i normali stanziamenti contenuti nei capitoli 83 e 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Art. 20.

Salvo il disposto dell'articolo 13, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore a tutti gli effetti dal 1° gennaio 1951.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

TABELLA N. 1.

Approvata dal Senato.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA PER IL 1951

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici		Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettricisti	fotografi		automobilisti	costruzioni			
Generale di squadra aerea. - Generale ispettore.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Generale di divisione aerea - Tenente generale.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
Generale di brigata aerea - Maggiore generale.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
Colonnello.	104	—	12	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	14	11
Tenente colonnello.	210	12	45	—	—	—	—	—	—	—	52	—	—	44	34
Maggiore.	212	18	58	—	—	—	—	—	—	—	47	9	7	45	30
Capitano.	354	226	250	22	18	28	9	16	7	35	160	62	54	133	74
Subalterni.	352	221	122	19	18	26	9	15	6	31	97	64	55	73	63

TABELLA N. 1.

Approvata dalla Camera dei deputati.

Identica.

TABELLA N. 2.
Approvata dal Senato.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA DAL 1° GENNAIO 1952

GRADO	Arma aeronautica										Corpo del genio aeronautico			Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						ruolo ingegneri	costruzioni	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici	
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	eletttricisti	fotografi							automobilisti
Generale di squadra aerea. - Generale ispettore.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
Generale di divisione aerea - Tenente generale.	14	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	
Generale di brigata aerea - Maggior generale.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	2	
Colonnello.	125	—	14	—	—	—	—	—	—	20	—	15	—	—	12	
Tenente colonnello.	219	24	56	—	—	—	—	—	—	57	8	51	12	—	38	
Maggiore.	231	23	68	—	—	—	—	—	—	51	10	47	16	—	35	
Capitano.	354	247	236	22	19	28	9	16	7	155	81	123	110	86	86	
Subalterni.	352	221	126	23	21	32	11	22	8	111	66	80	102	76	76	

TABELLA N. 2.

Approvata dalla Camera dei deputati.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA DAL 1° GENNAIO 1952.

GRADO	Arma aeronautica							Corpo del genio aeronautico			Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico				
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti						Categoria Ingegneri	Categoria Ingegneri geofisici	Ruolo assistenti tecnici costruzioni	Ruolo assistenti tecnici meteorologia	Ruolo commissariato	Ruolo amministrativa	Ruolo ufficiali medici	
				motoristi	montatori	marconisti	armieri	elettrici	fotografi								automobilisti
Generale di squadra aerea. - Generale ispettore	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea. - Tenente generale	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Generale di brigata aerea. - Maggior generale	18	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Colonnello	125	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	12
Tenente colonnello	219	24	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	12	—	38
Maggiore	231	23	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	16	—	35
Capitano	354	247	236	22	19	28	9	16	7	36	—	—	—	123	110	—	86
Subalterni	352	221	126	23	21	32	11	22	8	46	—	—	—	80	102	—	76

TABELLA N. 3.
Approvata dal Senato.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

GRADO	Arma aeronautica			Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico	
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	57	—	—	—	63	—	65	—	65
Generale di brigata aerea e maggior generale	56	—	—	—	61	—	63	—	63
Colonnello	54	—	60	—	58	—	60	—	60
Tenente colonnello	51	54	57	—	55	57	57	57	57
Maggiore	49	52	55	—	52	56	56	56	56
Capitano	45	49	52	60	50	52	52	52	52
Subalterni	45	47	50	58	48	50	50	50	50

Nota. — All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica e agli ufficiali maestri di soherma dell'aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente, di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

TABELLA N. 3.

Approvata dalla Camera dei deputati.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA

G R A D O	Arma aeronautica					Corpo del genio aeronautico		Corpo di commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici	
Generale di squadra aerea e generale ispettore	58	—	—	—	65	—	—	—	—	—
Generale di divisione aerea e tenente generale	57	—	—	—	63	—	65	—	—	65
Generale di brigata aerea e maggior generale	56	—	63	—	61	—	63	—	—	63
Colonnello	54	—	60	—	58	—	60	—	—	60
Tenente colonnello	51	54	57	—	55	57	57	57	57	57
Maggiore	49	52	55	—	52	56	56	56	56	56
Capitano	45	49	52	60	50	52	52	52	52	52
Subalterni	45	47	50	58	48	50	50	50	50	50

Nota. — All'ufficiale maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica e agli ufficiali maestri di scherma dell'aeronautica si continuano ad applicare i limiti di età, rispettivamente, di anni 60 e di anni 55, previsti dalle disposizioni per essi vigenti.

Visto: Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.